

Informativa alla clientela

9 Gennaio 2020

Oggetto: Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) - Principali novità

1. PREMESSA

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la “legge di bilancio 2020”, in vigore dall’1.1.2020.

2. PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2020.

Argomento	Descrizione
Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014	<p>La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014.</p> <p>Viene, inoltre, disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica e la rilevanza del reddito assoggettato al regime ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni.</p> <p>Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2020.</p> <p>Spese sostenute per lavoro dipendente</p> <p>Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoro accessorio; • lavoratori dipendenti e collaboratori; • utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro; • somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari. <p>Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro.</p> <p>Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati</p> <p>Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.</p>

Argomento	Descrizione
segue	<p>Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.</p> <p>Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica</p> <p>Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l'accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).</p> <p>Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali</p> <p>Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato all'imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deduzioni dal reddito e detrazioni d'imposta; • benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Ripristino dell'ACE	<p>La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l'ACE, già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti "solari"). L'agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018.</p>
Rivalutazione dei beni d'impresa	<p>La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa. La rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018; • deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo (per i soggetti "solari", si tratta del bilancio al 31.12.2019). <p>Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili); <p>è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell'imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).</p>
Estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale	<p>Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un'impostazione ridotta.</p> <p>L'imposta è, infatti, prevista nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.</p> <p>L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2020 (l'immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera "privata" per l'intero 2020).</p>
Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU	<p>Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.</p> <p>Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità.</p> <p>Deducibilità per il periodo d'imposta 2019 "solare"</p> <p>È confermata, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.</p> <p>Deducibilità per i periodi d'imposta successivi al 2019 "solare"</p> <p>La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari");

Argomento	Descrizione
segue	100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").
Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit	<p>Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione del <i>fringe benefit</i> varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI; • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%; • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021; • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.
Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione	<p>Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,00 euro per i buoni pasto "cartacei" (al posto dei precedenti 5,29 euro); • 8,00 euro per i buoni pasto "elettronici" (al posto dei precedenti 7,00 euro).
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 6% del costo; • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. <p>Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro. <p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 15% del costo; • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro. <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; • spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno); • nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione. <p>Dicitura in fattura</p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.</p>

Argomento	Descrizione
<p>Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</p>	<p>Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 12% della relativa base di calcolo; • nel limite massimo di 3 milioni di euro. <p>Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. <p>Per le attività di <i>design</i> e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo; • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; • in tre quote annuali di pari importo; • a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; <p>subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione.</p>
<p>Credito d'imposta per la formazione 4.0</p>	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 50% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. <p>Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 40% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro). <p>Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura pari al 30% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro). <p>Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.</p> <p>Eliminazione dell'obbligo dei contratti collettivi</p> <p>È stato eliminato l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.</p>
<p>Credito d'imposta per le fiere</p>	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.</p>
<p>Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate</p>	<p>È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese documentate e sostenute nell'anno 2020; • relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono

Argomento	Descrizione
<p>degli edifici (c.d. “bonus facciate”)</p>	<p>ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.</p> <p>Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES.</p> <p>Interventi agevolati</p> <p>La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.</p> <p>Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sola pulitura; • sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria). <p>Assenza di limite massimo di spesa</p> <p>Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.</p> <p>Ripartizione</p> <p>La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.</p>
<p>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga</p>	<p>È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006.</p> <p>In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p>
<p>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga</p>	<p>È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-<i>bis</i> co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-<i>bis</i> del TUIR.</p>
<p>Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”</p>	<p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).</p> <p>A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019.</p>
<p>Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)</p>	<p>Dall’1.1.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici; • lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro; <p>viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all’art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. h) del TUIR.</p>
<p>Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile</p>	<p>A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bonifico bancario o postale; • ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. <p>Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità</p> <p>La disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;

Argomento	Descrizione
<p>Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. <p>Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro; • per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro. <p>Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.</p> <p>Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese veterinarie; • spese universitarie; • spese per la pratica sportiva dei ragazzi. <p>Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo</p> <p>Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale); • le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR.
<p>Cedolare secca</p>	<p>Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.</p> <p>Ambito di applicazione dell'aliquota del 10%</p> <p>Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE; • siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni). <p>Cedolare secca sulle locazioni commerciali</p> <p>La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.</p>
<p>Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA</p>	<p>Per l'anno 2020 l'aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25% a decorrere dall'1.1.2021; • 26,5% a decorrere dall'1.1.2022. <p>Per l'anno 2020 è inoltre confermata l'aliquota IVA ridotta del 10%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la</p>

Argomento	Descrizione
<p>Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate</p>	<p>predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere dall'1.1.2021.</p> <p>La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.</p> <p>Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. <p>La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.</p>
<p>Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari</p>	<p>La legge di bilancio 2020 prevede l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.</p> <p>Questa imposta sostituisce l'imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.</p> <p>Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).</p>
<p>IUC e TASI - Abolizione</p>	<p>A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all'art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU.</p> <p>Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.</p>
<p>“Nuova” IMU</p>	<p>Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell'IMU che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.</p> <p>Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il presupposto impositivo; • i soggetti passivi; • la definizione di abitazione principale e relative pertinenze; • le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli; • le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni; • le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza). <p>Aliquote IMU</p> <p>Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU.</p>

Argomento	Descrizione
Spese veterinarie - Aumento dell'importo massimo detraibile	Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all'importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.
Imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")	<p>A decorrere dall'1.1.2020 è prevista l'applicazione della nuova "imposta sui servizi digitali" (c.d. "web tax").</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>L'imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; • messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi; • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale. <p>Ambito soggettivo</p> <p>L'imposta si applica sui ricavi derivanti dai suddetti servizi, quando contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente: <ul style="list-style-type: none"> – un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti; – un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia; • l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile. <p>Misura e applicazione dell'imposta</p> <p>L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.</p> <p>Versamento dell'imposta e obblighi dichiarativi</p> <p>Il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello con riferimento al quale l'imposta dovuta è stata calcolata.</p> <p>I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.</p> <p>Provvedimenti attuativi</p> <p>Ulteriori prescrizioni di carattere attuativo ed applicativo potranno essere dettagliate dal decreto di attuazione e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, che renderanno concretamente operativo il nuovo tributo.</p>

3. PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2020.

Argomento	Descrizione
Agevolazione contributiva per l'apprendistato	Con riferimento all'anno 2020, per i contratti di apprendistato di "primo livello" di cui all'art. 43 del DLgs. 81/2015, stipulati dall'1.1.2020 al 31.12.2020, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100%:

Argomento	Descrizione
di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9; per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Esonero contributivo giovani	<p>Si stabilisce l'estensione dell'esonero di cui all'art. 1 co. 100 ss. della L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente al biennio 2019-2020, anche ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.</p> <p>L'esonero può essere richiesto dai datori di lavoro privati che, entro il 31.12.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, o convertono un contratto a termine in uno a tempo indeterminato, <p>nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.</p> <p>Il beneficio consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua.</p> <p>L'esonero è elevato al 100% per le assunzioni, effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> che non abbiano compiuto 35 anni di età, ovvero con più di 35 anni di età se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. <p>Viene abrogato l'incentivo introdotto con l'art. 1-bis co. 1, 2 e 3 del DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. "decreto dignità").</p>
Esonero contributivo giovani eccellenze	<p>Viene prevista l'operatività dell'incentivo c.d. "bonus eccellenze", di cui all'art. 1 co. 706 e ss. della L. 30.12.2018 n. 145, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'abrogazione dell'art. 1 co. 714 della L. 145/2018, che subordinava la fruizione dell'incentivo all'emanazione di una circolare da parte dell'INPS; l'applicazione, dall'1.1.2020, delle procedure, delle modalità e dei controlli previsti per l'esonero contributivo per gli "under 35" (di cui all'art. 1 co. 100-108 della L. 27.12.2017 n. 205). <p>L'incentivo, che consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 12 mesi, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.12.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> hanno assunto giovani altamente qualificati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale; oppure hanno trasformato il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. <p>I lavoratori devono aver conseguito nel periodo compreso tra l'1.1.2018 e il 30.6.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> una laurea magistrale con voto 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110) prima del compimento del trentesimo anno di età; un dottorato di ricerca prima del compimento dei 34 anni di età.
Proroga del congedo del padre lavoratore	<p>Per l'anno 2020 sono previste una serie di proroghe in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> aumentata la durata del congedo obbligatorio da 5 a 7 giorni; disposta la possibilità di astensione dal lavoro per il periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Argomento	Descrizione
<p>Proroga del c.d. "bonus bebè"</p>	<p>Si dispone che l'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2019, sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2020 al 31.12.2020; • corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione; • esteso, contrariamente agli anni scorsi, anche a nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore a 25.000,00 euro.
<p>Aumento del c.d. "bonus asili nido"</p>	<p>Dal 2019 viene reso strutturale l'aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. "bonus asili nido", inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il <i>bonus</i> in esame è comunque incrementato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.500,00 euro, per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000,00 euro; • 1.000,00 euro, per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001,00 euro fino a 40.000,00 euro.

Si rimane a disposizioni per ulteriori chiarimenti.



STUDIO VIVIANI

Via di Novoli 33/15 (Villa Demidoff)
50127 - FIRENZE
Tel: 055 480789
Fax: 055 4224666
E-mail: segreteria@vivanistudio.it
Codice fiscale e p.iva 02183310487

